L'EROGAZIONE NEL 2025 DELL'EVR 2024

(circolare illustrativa a cura del Servizio sindacale di ANCE Brescia)

Con la presente circolare, Ance Brescia intende diramare alle imprese i chiarimenti applicativi della disciplina dell'EVR da riconoscersi ai dipendenti, nel corso del 2025, alla luce dell'andamento del settore delle costruzioni a Brescia nel triennio 2022-2023-2024, rispetto al triennio 2021-2022-2023, come registrato a consuntivo sulla base dei parametri definiti dal Contratto Collettivo Provinciale di Brescia, sottoscritto il 30 novembre 2022.

L'ESITO DELLA VERIFICA A LIVELLO PROVINCIALE RIFERITA AL TRIENNIO 2022-2023-2024

Nel corso dei primi giorni di febbraio, come previsto dal CCPL, Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia (CAPE) ha provveduto ad informare le Parti sociali delle risultanze dei parametri previsti dal medesimo CCPL per la misurazione dell'andamento del settore.

Per completezza di esposizione, ricordiamo che tali parametri sono rappresentati da:

1) Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia;
2) Monte salari denunciato alla medesima Cassa;
3) Ore denunciate alla CAPE, depurate dalle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
4) Numero delle notifiche preliminari ricevute per il tramite dell'applicativo GE.CA., da CAPE.

A differenza di quanto accaduto negli anni di erogazione 2023 e 2024, in cui tutti e quattro i parametri ebbero un andamento incrementale nei trienni di riferimento, nell'anno di erogazione 2025, solo tre di essi sono stati caratterizzati da un andamento positivo, in quanto il numero delle notifiche preliminari nel triennio 2022-2023-2024 è risultato più basso di quello registrato nel corso del triennio 2021-2022-2023.

Pertanto, con verbale di esame congiunto sottoscritto il 21 febbraio 2025, ANCE Brescia, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL si sono date reciprocamente atto, viste le predette risultanze, dell'obbligo per le Imprese di erogare l'EVR 2024 nella misura del 75% dell'importo massimo teoricamente previsto dal CCPL 30 novembre 2022, secondo le Tabelle sotto riportate.

IMPORTO TEORICO DELL'EVR SECONDO L'INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DEL LAVORATORE

In via preliminare, ricordiamo che, secondo le previsioni di cui al CCPL 30 novembre 2022, l'importo dell'EVR è pari al 4% dei minimi in vigore al 1° settembre 2020.

L'andamento positivo soltanto di tre dei quattro parametri fa sì che l'importo teorico spettante al lavoratore vada individuato, sulla base del suo inquadramento contrattuale, nei valori riportati nelle tabelle che seguono:

TABELLA 1

Operai	Minimi orari al 1-09-2020	Importo lordo orario EVR (75% del 4% dei minimi orari di settembre 2020)
IV livello	7,25 €	0,22 €
Specializzato	6,73 €	0,20 €
Qualificato	6,06 €	0,18 €
Comune	5,18 €	0,16 €

TABELLA 2

Impiegati	Minimi al 1-09-2020	Importo EVR mensile
1ª cat. super	1.790,71 €	53,72 €
1ª cat.	1.611,63 €	48,35 €
2ª cat.	1.343,02 €	40,29 €
Ass. tecnico	1.253,51 €	37,61 €
3ª cat.	1.163,96 €	34,92 €
4ª cat.	1.047,57 €	31,43 €
4ª cat. – primo impiego	895,36 €	26,86 €

ANCE BRESCIA®

L'espressione "importo teorico" deriva dalla necessità, per l'impresa, di procedere alla verifica della sussistenza, o meno, dei due ulteriori parametri da controllare a livello aziendale (v. infra), dal cui esito discende l'individuazione dell'EVR realmente spettante al singolo lavoratore.

Anche per il 2025, resta confermata la situazione di fatto, già registrata negli anni precedenti, a fronte della quale resta a carico impresa l'onere di calcolare l'importo dell'EVR dovuto a ciascun lavoratore, moltiplicando il valore teorico riportato nelle Tabelle di cui sopra per il numero di ore denunciate al sistema delle Casse Edili riferite al medesimo lavoratore, sulla base delle quali è stato determinato l'accantonamento 2024 dei ratei di GNF (Gratifica Natalizia e Ferie) spettanti allo stesso.

MODALITÀ DELLA VERIFICA A LIVELLO AZIENDALE

Come espressamente previsto dal CCPL, la determinazione dell'EVR realmente spettante al lavoratore vive di due fasi distinte perché, oltre al già illustrato andamento dei parametri a livello territoriale, occorre avere riguardo anche alla situazione della singola impresa.

In effetti, pur essendo stata riscontrata dalle Parti sociali la sussistenza, a livello provinciale, dei presupposti per l'erogazione dell'EVR al 75% del suo importo, ogni impresa dovrà verificare, al proprio livello aziendale, l'andamento nel triennio 2022-2023-2024 rispetto al triennio 2021-2022-2023, dei due parametri individuati dalla contrattazione collettiva, ossia:

- il numero di denunciate dall'impresa presso Cassa Edile di Brescia, al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni;

- il volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per quanto riguarda il primo parametro, Cassa Edile Brescia procederà ad effettuare la verifica del numero di ore denunciate da ogni singola impresa nell'ultimo triennio confrontandolo con il precedente e informerà con apposita comunicazione le singole imprese dell'esito della verifica entro la fine del mese di marzo.

La verifica dell'andamento del secondo parametro, invece, andrà effettuato dall'impresa confrontando i valori del volume d'affari IVA registrati nel triennio 2022-2023-2024 rispetto al triennio 2021-2022-2023.

Attraverso tali verifiche, l'impresa potrà stabilire se dovrà erogare, secondo le modalità più sotto definite, l'Elemento Variabile della Retribuzione:

- nella misura piena definita a livello provinciale, qualora entrambi i suddetti parametri aziendali risultassero positivi rispetto al triennio immediatamente precedente;
- nella misura del 50% dell'importo fissato a livello provinciale, qualora solo uno dei suddetti parametri aziendali risultasse positivo.

Qualora entrambi i parametri aziendali risultassero pari o negativi nel confronto triennale, l'impresa non sarà tenuta ad erogare l'EVR.

Imprese di nuova costituzione

Le imprese costituite nell'anno 2024 dovranno erogare l'EVR stesso nella misura piena fissata a livello territoriale come risultante dalle Tabelle sopra riportate.

Per le altre imprese costituite da meno di un triennio, stante l'assenza di un dato storico consolidato, la valutazione dei soli parametri aziendali dovrà essere effettuata, fino al raggiungimento del triennio di attività, anno su anno e, poi, biennio su biennio: per il resto, l'EVR sarà erogato secondo le indicazioni della presente circolare.

ANCE BRESCIA

Operai

Andamento positivo del parametro relativo al numero di ore denunciate dalla singola Impresa in Cassa Edile Brescia

Qualora l'impresa riceva comunicazione da parte di Cassa Edile Brescia dell'incremento del numero di ore denunciate presso la Cassa stessa nel triennio 2022-2023-2024 rispetto al triennio 2021-2022-2023, l'impresa è tenuta ad accantonare in CAPE metà del valore dell'EVR ottenuto moltiplicando il valore orario determinato a livello provinciale (*vedasi Tabella 1 riportata a pag. 2*) per le ore utili all'accantonamento GNF 2024 del lavoratore interessato. L'importo versato in Cassa Edile per ciascun operaio dovrà essere già al netto dei contributi e delle trattenute fiscali, come più sotto specificato.

L'accantonamento della prima metà dell'importo dell'EVR, se dovuta in quanto correlata all'incremento delle ore complessivamente denunciate presso CAPE dalla singola impresa, dovrà avvenire unitamente alla retribuzione (e alla conseguente denuncia in CAPE) di competenza del mese di **aprile 2025**.

Andamento positivo del volume di affari ai fini IVA

Qualora, poi, venga l'impresa verifichi l'andamento positivo del secondo parametro aziendale, quello inerente al volume d'affari ai fini IVA nel triennio 2022-2023-2024 rispetto al triennio 2021-2022-2023, l'impresa procederà con il versamento in CAPE della seconda metà del valore dell'EVR ottenuto moltiplicando il valore orario determinato a livello provinciale (*vedasi Tabella di pag. 2*) per le ore utili all'accantonamento GNF 2024 del lavoratore interessato. L'importo versato in Cassa Edile per ciascun operaio dovrà essere già al netto dei contributi e delle trattenute fiscali, come più sotto specificato.

Tale ulteriore versamento va effettuato unitamente alla retribuzione (e alla conseguente denuncia in CAPE) di competenza del mese di **settembre 2025**.

Erogazione degli accantonamenti da parte di CAPE

Cassa Edile Brescia provvederà alla corresponsione ai singoli interessati di quanto accantonato dalle imprese a titolo di EVR secondo le modalità e le tempistiche in uso per il pagamento delle Ferie e della Gratifica Natalizia (indicativamente, quindi, nel corso del mese di luglio per la prima metà dell'EVR e in dicembre per quanto concerne la seconda).

Ricordiamo che Cassa Edile sarà tenuta ad erogare l'EVR soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme nette dovute al lavoratore a titolo di EVR: di conseguenza, CAPE non sarà tenuta, per esplicita volontà delle Parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell'impresa.

Impiegati

Modalità di corresponsione dell'EVR

Il CCPL prevede che, per gli impiegati in forza, l'EVR sia riconosciuto direttamente dall'impresa.

In tal caso, l'importo spettante agli impiegati andrà calcolato dall'impresa moltiplicando i valori dell'EVR indicati nella Tabella 2, calcolati tenendo conto della verifica in sede provinciale, per il numero di mesi di lavoro ordinario effettivamente prestato dall'impiegato presso l'impresa stessa nel 2024, per un massimo di 12 mesi, riproporzionato in base alla sussistenza di entrambi o di uno solo dei parametri aziendali sopra indicati.

Pertanto, qualora risulti verificato l'andamento positivo del parametro aziendale relativo al numero di ore denunciate, ovvero, nel caso di impresa con alle dipendenze solo impiegati, alle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro, l'impresa verserà il 50% dell'EVR spettante al lavoratore in occasione della corresponsione della retribuzione di competenza del mese di aprile 2025.

Qualora venga verificato l'andamento positivo del secondo parametro aziendale, l'impresa procederà a versare il 50% dell'EVR connesso a tale parametro, unitamente alla retribuzione di competenza del mese di settembre 2025.

Nel caso di cessazione dell'impiegato nel corso dell'anno di erogazione, l'impresa procederà a versare l'importo dell'EVR, sia totale che residuo, unitamente alle spettanze di fine rapporto.

INDICAZIONI COMUNI PER OPERAI E IMPIEGATI: ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E FISCALI (DETASSAZIONE)

Anche per il 2025, sussistono i presupposti, sulla scorta delle indicazioni associative diramate da ANCE nazionale sul punto, per l'applicazione all'EVR, oltre che dell'ordinaria contribuzione INPS, della sola imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

Per quanto concerne i lavoratori inquadrati come operai, ricordiamo e confermiamo che le trattenute contributive e fiscali sulle somme oggetto di accantonamento rimangono a carico del datore di lavoro che vi adempie secondo la normativa ordinaria, ossia nel rispetto del principio di cassa, anche per il profilo contributivo, trattandosi di emolumenti ultramensili.

L'accantonamento verso Cassa Edile dell'EVR sarà, quindi, operato sull'importo dello stesso al netto dei contributi previdenziali e delle trattenute fiscali calcolate, queste ultime, avuto riguardo al rispetto delle condizioni individuali che regolano la c.d. "*detassazione*" (il lavoratore interessato deve essere stato, nel 2024, titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 80.000,00 e il limite annuo complessivo delle retribuzioni detassabili non può eccedere euro 3.000,00).

Per i lavoratori inquadrati quali impiegati, invece, nei cedolini paga riferiti ai mesi di corresponsione dell'EVR, l'importo lordo di quest'ultimo entra nell'imponibile previdenziale ordinario ma, poi, verrà fiscalmente gravato della già citata tassazione agevolata, in presenza della già indicate condizioni individuali.

Al riguardo segnaliamo che il CCPL è stato tempestivamente depositato da ANCE Brescia, sia ai fini della "*detassazione*" che a quelli della "*omnicomprensività*", in data 16 dicembre 2022, vedendosi assegnato il

codice contratto 20221216170418271.

Per motivi prudenziali, Ance Brescia sta provvedendo al deposito anche del verbale di esame congiunto del 21 febbraio scorso, il cui codice contratto sarà comunicato alle imprese non appena verrà rilasciato dalla procedura ministeriale.

IMPRESE OPERANTI IN PROVINCIA DI BRESCIA MA PROVENIENTI DA FUORI PROVINCIA

Il CCPL conferma che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

Pertanto, se il rapporto di lavoro del singolo lavoratore fosse disciplinato dall'applicazione del CCNL per i dipendenti delle imprese edili, integrato da un Contratto provinciale di una Provincia diversa da quella di Brescia, pur operando il lavoratore in quest'ultima, l'EVR spettantegli sarà quello dell'altra Provincia.

In sostanza, in tal modo, ANCE Brescia ha voluto definire un criterio onde evitare incertezze sulle modalità di individuazione dell'EVR spettante al lavoratore o richieste di un doppo riconoscimento dello stesso.

RINVIO ALLE CIRCOLARI PRECEDENTI

Per quanto non espressamente indicato qui, restano confermate le indicazioni diramate da ANCE Brescia, in particolare con le circolari associative 24 marzo 2023 (v. Newsletter settimanale Ance Brescia - n. 12/2023 del 29/03/2023) e 25 marzo 2024 (v. Newsletter settimanale ANCE Brescia - n. 11/2024 del 25/03/2024).

CONTATTI

Stante l'importanza dell'EVR e della sua particolare disciplina per la Provincia di Brescia, le imprese iscritte in CAPE che avessero necessità di ulteriori chiarimenti per tutto quanto non previsto nella presente circolare (casi particolari, lavoratori cessati) sono pregate di prendere contatti con i funzionari del Servizio sindacale di ANCE Brescia, Dottor Francesco Zanelli e Dottoressa Sara Zoni, reperibili al numero di telefono 030-399.133 o ai rispettivi indirizzi e-mail (francesco.zanelli@ancebrescia.it; sara.zoni@ancebrescia.it), che sono fin d'ora a disposizione per supportare le predette imprese nella corretta interpretazione e nella conseguente applicazione del testo contrattuale.

Solo per gli iscritti all'Ordine dei Consulenti è, altresì, disponibile la casella di posta elettronica sportello.consulenti@ancebrescia.it aperta per agevolare il contatto fra il mondo dei professionisti e l'Associazione, nell'interesse delle imprese edili assistite da entrambi, alla luce del Protocollo di collaborazione in essere.